

ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Premesso che:

- le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la *performance* individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della *performance* sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la *performance* con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;
- il D. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare all'art. 14 comma 1 e 2 prevede che: "Ogni Amministrazione singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance";
- i vigenti Regolamenti degli uffici e dei servizi dei Comuni sotto indicati consentono l'individuazione in forma associata del nucleo di valutazione sulla base di un accordo approvato dalla Giunta Comunale;
- l'art. 15 della L. 241/1990 che stabilisce che "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (Conferenza di servizi n.d.r.), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*".

Dato atto che il presente schema di accordo, ai sensi, è stato approvato dagli enti stipulanti con i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:

- a) deliberazione della Giunta Comunale di Ternate n. 77 del 05.12.2019
- b) deliberazione della Giunta Comunale di Brunello n. 55 del 05.12.2019
- c) deliberazione della Giunta Comunale di Varano Borghi n. 72 del 18.12.2019
- d) deliberazione della Giunta Comunale di Casale Litta n. 101 del 09.12.2019

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31, del mese di dicembre, tra:

- il Comune di Ternate C.F. 00261810121 - rappresentato da Lorenzo Baratelli, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede, e

- il Comune di Brunello C.F. 00290400126 - rappresentato da Andra Dall'Osto, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede, e
- il Comune di Varano Borghi C.F. 00263100125 - rappresentato da Maurizio Volpi, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede, e
- il Comune di Casale Litta C.F. 00309410124 - rappresentato da Graziano Maffioli il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Art. 1.- Oggetto dell'accordo

- 1) Il presente accordo disciplina, ai sensi del D.lgs. 150/2009, le modalità di individuazione in forma associata del nucleo di Valutazione della *performance* per i Comuni di Ternate, Brunello, Varano Borghi e Casale Litta.

Art. 2.- Durata dell'accordo e forme di scioglimento

- 1) Il presente accordo dura tre anni e decorre dalla data di stipula per terminare con il completamento delle operazioni di valutazione relative all'esercizio 2021, e potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dichiarato dalle Giunte comunali dei Comuni aderenti.
- 2) Ogni singolo Comune potrà recedere unilateralmente, con deliberazione della Giunta Comunale. In tal caso la cessazione del rapporto decorrerà in data da concordare tra tutti gli enti convenzionati e comunque non oltre 4 mesi dalla comunicazione a tutti i Comuni partecipanti della deliberazione esecutiva di recesso.

Art. 3.- Individuazione del Nucleo di Valutazione e Comune Capo Convenzione

- 1) La procedura di individuazione del Nucleo di Valutazione è riservata alla competenza del Comune capofila, individuato nel Comune di Ternate.
- 2) Il Nucleo di Valutazione è nominato per la durata di anni tre ed è rinnovabile per una sola volta.
- 3) Delle procedure seguite per la costituzione del Nucleo di Valutazione e per la nomina dei suoi componenti deve essere data adeguata pubblicità sui siti istituzionali degli enti interessati, in attuazione dell'art. 11, c. 3 del D.lgs. 150/09.

Art. 4.- Riparto delle spese e rapporti finanziari tra i Comuni

- 1) Le spese complessive inerenti la prestazione professionale del nucleo ammontano a € 2.000,00 annui suddivise in parti uguali tra i comuni aderenti all'accordo.
- 2) Successivamente all'individuazione, ciascun comune aderente all'accordo provvederà al conferimento dell'incarico pro-quota e al pagamento delle relative spese.
- 3) Ogni singolo Comune associato potrà, inoltre, a proprie spese, conferire al Nucleo di Valutazione ulteriori incarichi per prestazioni aggiuntive.

Art. 5.- Definizione

- 2) Il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico costituito da un esperto nel campo del management, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il nucleo opera secondo principi di indipendenza. ed *agisce con riferimento ai Regolamenti Comunali di ciascun Ente* svolgendo le proprie funzioni in condizioni di autonomia rispetto a ciascun comune aderente all'accordo, ed è collocato al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto.

Art. 6.- Nomina, durata, cessazione e revoca

- 1) Il nucleo è nominato con decreto sindacale da parte di ciascun comune aderente all'accordo.

Art. 7.- Requisiti

- 1) Il nucleo deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del management, della valutazione della *performance* e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.
- 2) Possono essere nominati quale Nucleo di Valutazione Interna del sistema della performance coloro che:
 - siano in possesso di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale;
 - possiedano qualificata esperienza professionale e conoscenza delle tecniche:
 - o del controllo di gestione e dell'organizzazione amministrativa con riguardo in particolare agli enti di minori dimensioni;
 - o dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
 - o della gestione del personale;

Art. 8.- Incompatibilità e revoca

- 1) Il Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che:
 - a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
 - b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate da uno o più enti aderenti alla convenzione, o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.
- 2) Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.
- 3) Il Nucleo di Valutazione è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato - dimissioni volontarie;
 - b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo superiore a novanta giorni.

Art. 9.- Struttura tecnica di supporto del Nucleo di Valutazione.

- 1) Nello svolgimento delle funzioni di propria competenza il Nucleo di Valutazione è supportato tecnicamente dalle strutture organizzative dei singoli Comuni nel rispetto delle norme dettate dal richiamato D.lgs. 150/2009, dai rispettivi regolamenti comunali e dal Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* adottato da parte degli enti aderenti.

2) Le funzioni di segreteria connesse al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono sempre svolte dai singoli Comuni, fatte salve le esigenze di raccordo e sinergia necessarie ed opportune.

Art. 10.- Funzioni

1) Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono disciplinate nei regolamenti dei Comuni convenzionati e nel sistema di misurazione e valutazione, nel rispetto dei principi del D.lgs. 150/09 e delle linee guida per il loro recepimento negli enti locali.

Il presente accordo, redatto e firmato digitalmente, è formato da n. 4 (quattro) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente da:

Per il Comune di Ternate

Il Sindaco Lorenzo Baratelli

Per il Comune di Varano Borghi

Il Sindaco Maurizio Volpi

Per il Comune di Brunello

Il Sindaco Andrea Dall'Osto

Per il Comune di Casale Litta

Il Sindaco Graziano Maffioli

La data di sottoscrizione del presente accordo, firmato digitalmente, coincide con la data di apposizione della firma digitale da parte del Rappresentante del Comune di Casale Litta, in quanto fase conclusiva del processo di stipula dell'atto collegiale.